



PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1426 02/11/2017



Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ditta CIMAF di Sternieri Claudio e C. S.n.c., con sede legale in Goito (MN) Via E. Bava, 78 - Autorizzazione alla realizzazione di variante sostanziale e rinnovo dell'autorizzazione unica, di cui alla Determinazione n. 2880 del 05/12/2006 e s.m.i., ex art. 208, D.L.vo 152/06 e s.m.i., per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Roverbella Via Gardesana Orientale n. 508, con accorpamento dei titoli autorizzativi alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in c.i.s.



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A Carlo Patorelli FUNZIONARIO
DEL SERVIZIO Rifiuti Inquin. DELL'AREA AMBIENTE,
SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE
IN DATA 02/11/2017 ALLE ORE 9.55 PROVEDE A NOTIFICARE
NELLE MANI DEL SIG. Luca Barbone, LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO,
N..... COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. PD/1426
DELL' 02/11/17

IL RICEVENTE

IL FUNZIONARIO

Attesto, ai sensi dell' art. 20 D.Lgs. 07/03/2005
n. 82, che la soprastante copia analogica di
documento informatico sottoscritto con firma
digitale da Ing. Renzo Bonatti
composta di n. 50 pagine è conforme in tutto
le sue componenti al documento informatico
originale conservato presso la Provincia di
Mantova.

Il Funzionario



**IL DIRIGENTE
AREA AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE**

DECISIONE

La ditta CIMAF di Sternieri Claudio e C. S.n.c., con sede legale in Goito (MN), Via E. Bava n. 78, è autorizzata alla realizzazione della variante sostanziale all'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., con Determinazione n. 2880 del 05/12/2006 e s.m.i., per la gestione dell'impianto, sito in comune di Roverbella (MN) Via Gardesana Orientale n. 508, e delle inerenti operazioni di recupero (R13, R12, R5, R3) rifiuti non pericolosi.

È autorizzato, ai sensi del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti ed il contestuale accorpamento dei titoli autorizzativi alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dall'insediamento.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla variante sostanziale ed al contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica per la gestione dei rifiuti, comprensiva dei titoli autorizzativi alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dal medesimo insediamento.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il signor Sternieri Claudio, in qualità di legale rappresentante della Ditta CIMAF di Sternieri Claudio e C. S.n.c. con sede legale in Goito (MN) Via E. Bava n. 78, con nota agli atti provinciali prot. n. 36051 del 10/08/2016, ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione unica inerente alle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata con Determinazione n. 2880 del 05/12/2006 e s.m.i., contestualmente ha richiesto: l'autorizzazione per la realizzazione di variante sostanziale alla gestione rifiuti, con l'introduzione di nuove attività di recupero (R12 e R3); titoli di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dall'insediamento, ed alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.

La Ditta ha preventivamente sottoposto il progetto di variante sostanziale, dell'impianto di gestione rifiuti, a verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., effettuata nelle modalità stabilite dalla Regione Lombardia con D.G.R. 10 febbraio 2010, n. 11317. I risultati hanno escluso l'impianto dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni, come risulta dall'Atto Dirigenziale n. PD/728 del 30/03/2015

Per gli aspetti paesistici, l'intervento è soggetto all'Esame dell'Impatto Paesistico.

Pertanto, nel contesto di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le autorizzazioni ambientali relative all'impianto esistente ovvero le nuove autorizzazioni ambientali, sono comprese nell'Autorizzazione Unica per la gestione dei rifiuti, rilasciata ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.L.vo 152/06 e s.m.i.



ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 41677 del 27/09/2016, ha avviato il procedimento di autorizzazione alla variante sostanziale con rinnovo dell'autorizzazione unica rilasciata con Determinazione n. 2880 del 05/12/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sito in comune di Roverbella (MN) - Via Gardesana Orientale n. 508, e l'accorpamento, in autorizzazione unica, delle autorizzazioni inerenti: lo scarico in c.i.s. delle acque reflue/meteoriche provenienti dall'insediamento e le emissioni in atmosfera.

Il Responsabile del Procedimento, con successiva nota prot. n. 43097 del 06/10/2016, ha convocato per il giorno 09/11/2016 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

L'attuale autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti, di cui alla Determinazione n. 2880 del 05/12/2006 e successive modifiche e integrazioni, è relativa ad una superficie complessiva di 11.650 mq, di cui circa 1.025 mq di capannone adibito a ricovero automezzi ed uffici, prevede le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi: messa in riserva (R13) e recupero di sostanze inorganiche (R5), appartenenti ai seguenti sotto-capitoli del CER: 0104, 1012, 1701, 1703, 1708, 1709, definiti come rifiuti "inerti" da costruzione e demolizione, per un quantitativo massimo di messa in riserva (R13) pari a 1.650 mc/1.008 t ed una quantità massima di rifiuti sottoposti a recupero (R5) di 26.680 t/anno, pari a circa 30.000 mc/anno. L'operazione R5, di trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione, viene realizzata a mezzo di un frantumatore/macinaatore CONTINENTAL NORD Mod. 3 - 750, matricola n. 12759, regolato dalla ditta costruttrice al fine di trattare un massimo di 95,60 t/giorno.

La richiesta di variante sostanziale all'impianto, prevede essenzialmente quanto segue:

1. introduzione di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R12); in sintesi i nuovi rifiuti sono appartenenti ai seguenti sotto-capitoli del CER: 0201 rifiuti prodotti da agricoltura; 0301 rifiuti della lavorazione del legno e della lavorazione di pannelli e mobili; 0402 rifiuti dell'industria tessile; 0702 rifiuti della PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali; 1201 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche; 1501 imballaggi; 1601 rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli; 1912 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti; 2001 frazioni oggetto di raccolta differenziata (di rifiuti urbani);

2. una nuova sistemazione degli spazi dedicati allo stoccaggio dei rifiuti. In massima parte i rifiuti vengono stoccati (R13) sul piazzale pavimentato:

- i rifiuti "inerti", già autorizzati in precedenza ed oggetto delle operazioni di recupero R5, vengono disposti in n. 47 zone (dal n. 7 al n. 53), in cumuli, contenitori e big bags;

- vengono invece stoccati nelle aree disponibili all'interno del capannone alcuni rifiuti appartenenti ai CER: 120103 *limature e trucioli di materiali ferrosi*, 120104 *polveri e particolato di materiali non ferrosi*, 150102 *imballaggi in plastica*, 150203 *imballaggi in legno*, 150104 *imballaggi metallici*, 170401 *rame, bronzo, ottone*, 170402 *alluminio*, 170403 *piombo*, 170404 *zinco*, 170406 *stagno*, 170407 *metalli misti*, 191002 *rifiuti di metalli non ferrosi*, 191203 *metalli non ferrosi*, 191204 *plastica e gomma*, 200136 *apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135*; 200139 *plastica*; 200140 *metallo*;

3. viene introdotta l'operazione di recupero R3, che verrà effettuata sui rifiuti di carta/cartone/imballaggi misti e di plastica/imballaggi misti, al fine di ottenere rispettivamente: materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle



specifiche UNI-EN 643 e materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667. La quantità massima di rifiuti sottoposti alle operazioni R3 è pari a 20.000 20.000 mc;

4. viene introdotta l'operazione di recupero R12, che verrà effettuata sugli imballaggi misti e sui rifiuti metallici, l'operazione consiste in una cernita e selezione manuale finalizzata a valorizzare i rifiuti stessi dividendoli in frazioni omogenee e separando le frazioni estranee. La quantità massima dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R12 è pari a 3.000 t / 3.000 mc.

Per l'attività di recupero (R5), si continuerà ad utilizzare il medesimo impianto di frantumazione per le quantità massime già autorizzate.

Nella precedente autorizzazione, oggetto di rinnovo, la superficie complessiva dell'insediamento è stata erroneamente indicata in 11.650 mq mentre nella recente Relazione Tecnica, in base ai dati forniti dal rilievo tecnico recentemente effettuato, la superficie complessiva dell'insediamento risulta di 12.013 mq.

La prima seduta della Conferenza di Servizi del 09/11/2016, assenti gli Enti invitati a partecipare, il Comune di Roverbella e l'ATS Val Padana, si è conclusa con una richiesta di documentazione integrativa, inerente: la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera e lo scarico in corpo idrico superficiale.

Il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, in merito alla compatibilità paesaggistica, con nota agli atti prot. n. 47558 del 07/11/2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

La Ditta, resa edotta che il termine per la presentazione delle integrazioni è fissato dalla legge di settore in 30 gg, ha richiesto ed ottenuto una proroga di ulteriori 30 gg.

La Ditta, con note agli atti provinciali prot. n. 54336 del 21/12/2016 e prot. n. 9947 del 02/03/2017, ha richiesto ed ottenuto ulteriori proroghe, che assommano a 120 giorni, per l'invio delle integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi.

La Ditta, con nota agli atti provinciali prot. n. 19935 del 26/04/2017, ha presentato le integrazioni richieste, nella precedente seduta della Conferenza di Servizi del 09/11/2016.

Il Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, con nota prot. n. 23199 del 15/05/2017, ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 22/06/2017.

Nella seconda seduta della Conferenza di Servizi del 22/06/2017, assenti gli Enti invitati a partecipare, il Comune di Roverbella e l'ATS Val Padana, preso atto di quanto emerso in sede di discussione e delle prescrizioni dettate nei verbali, la Conferenza ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti, con variante sostanziale, ed alle contestuali autorizzazioni alle emissioni ed allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia, che verranno ricomprese nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152706 e s.m.i.

In riferimento a quanto emerso, in sede di Conferenza è stato richiesto alla Ditta di aggiornare le planimetrie come di seguito esposto:

- aggiungere nella legenda della Tav. n. 2 anche i dati relativi alla gestione dei rifiuti in attesa di esito analitico (CER a specchio), che vengono depositati in area 11, specificando l'operazione R13 e lo stoccaggio (in contenitori o container), in modo da non ostruire la caditoia n. 5 di raccolta delle acque meteoriche;
- fornire la copia della planimetria aggiornata come sopra esposto, migliorando anche la lettura della legenda, al fine di poterla allegare all'atto di autorizzazione unica che verrà rilasciato in seguito alla conclusione del procedimento.



Decorsi i termini, di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis, Legge n. 241/1990, così come modificata dalla Legge n. 124/2015, senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

L'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole; in particolare le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni sono riportate, nei relativi Capitoli di Settore, nell'Allegato Tecnico che, assieme alla planimetria allegata, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Garanzia Finanziaria

La Ditta ha dichiarato che i rifiuti in ingresso vengono avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto; pertanto per la messa in riserva dei rifiuti in ingresso viene applicata la tariffa nella misura del 10%.

Il deposito dei rifiuti con CER a specchio in attesa di verifiche analitiche, effettuato presso l'area n. 11 per un volume di circa 65 mc, viene considerato messa in riserva (R13) in ingresso all'impianto.

L'importo complessivo della garanzia finanziaria, che la Ditta è tenuta a prestare alla Provincia di Mantova per l'esercizio dell'impianto, è pari a Euro 95.352,71 (comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto), relativo alle seguenti quantità autorizzate:

- messa in riserva (R13) di 1.118,60 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, pari a Euro 19.756,71 (tariffa al 10% per avvio a recupero entro 6 mesi);
- recupero (R3 e R5) e preparazione al recupero (R12), quantitativo massimo 53.000 t/anno, è pari a Euro 56.521,04 (potenzialità sino a 60.000 t/anno);
- messa in riserva (R13) di 108 mc di rifiuti non pericolosi prodotti dall'impianto, pari a Euro 19.074,96;

senza l'applicazione della riduzione di garanzia prevista dalla norma regionale, l'importo effettivo corrisponderebbe a Euro 273.163,13; nel caso in cui la Ditta non sia più in possesso dei requisiti necessari per mantenere la riduzione sopraccitata, è tenuta ad integrare immediatamente la garanzia finanziaria per la quota rispondente, in caso contrario l'autorizzazione non è più valida.

La Ditta CIMAF di Sternieri Claudio e C. S.n.c., al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà presentare una nuova garanzia finanziaria, nella quale deve essere richiamata l'Autorizzazione Unica in oggetto.

Il presente provvedimento unico sostituisce le precedenti autorizzazioni relative alla gestione rifiuti e scarico in fognatura.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamate le norme di settore per la Gestione Rifiuti:

- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";





- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97";
- la D.G.R. 6 agosto 2002, n. 10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la D.G.R. 21 giugno 2002, n. 9497 "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) - art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6";
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- la D.G.R. 20 giugno 2014, n. 1990, inerente: "Approvazione del programma regionale di gestione rifiuti (P.R.G.R.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche";
- la D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017, inerente le "modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Richiamate le precedenti autorizzazioni alla gestione rifiuti:

- la Determinazione n. 2.880 del 05/12/2006, avente per oggetto: "Ditta Galeazzi Enzo di Galeazzi Giorgio & C. s.n.c., con sede legale a Roverbella (MN) - approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Comune di Roverbella, Via Gardesana Orientale";
- la Determinazione n. 434 del 06/03/2007, avente per oggetto: "Ditta Galeazzi Enzo di Galeazzi Giorgio & C. s.n.c., con sede legale a Roverbella (MN) - Determina n. 2.880 del 05/12/06. Rettifica errori materiali";
- la Determinazione n. 793 del 06/04/2009, avente per oggetto: "Ditta Galeazzi Enzo di Galeazzi Giorgio & C. s.n.c., con sede legale a Roverbella (MN), Via Borgo Venezia, 66 - approvazione di variante sostanziale al progetto dell'impianto di recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), di cui alla Determinazione n. 2880/2006, sito in Roverbella, Via Gardesana Orientale, c.m.";
- l'Atto Dirigenziale n. 21/184 del 28/12/2011, avente per oggetto: "Ditta Galeazzi Enzo di Galeazzi Giorgio & C. s.n.c., con sede legale a Roverbella (MN), Via Borgo Venezia, 66, e impianto sito in Roverbella (MN), Via Gardesana Orientale, c.m. - Modifica delle condizioni di esercizio degli impianti dell'autorizzazione, di cui alla Determinazione n. 2.880 del 05/12/2006 e s.m.i.";
- l'Atto Dirigenziale n. PD/217 del 19/09/2012 "Ditta CIMAF di Sternieri Claudio & C. S.N.C. con sede legale in Goito (MN), Via Eusebio Bava, 78. Volturazione della Determinazione n. 2.880 del 05/12/2006 e s.m.i., dell'impianto sito in Roverbella (MN), Via Gardesana Orientale, 508, e delle inerenti operazioni di recupero (R5,



R13) di rifiuti speciali non pericolosi - Rettifica errori materiali di cui alla Determinazione n. 793 del 06/04/2009";
- l'Atto Dirigenziale n. PD/284 del 09/11/2012 "Ditta CIMAF di Sternieri Claudio & C. S.N.C. con sede legale in Goito (MN), Via Eusebio Bava, 78. Riduzione prestazione garanzia finanziaria, di cui all'Atto Dirigenziale n. 21/217 del 19/09/2012 inerente la volturazione della Determinazione n. 2880 del 05/12/2006 e s.m.i.";

Richiamate le norme di settore per le Emissioni in Atmosfera:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la L. R. 11 dicembre 2006 – n. 24 e s.m.i "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" i cui artt. 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera dal 01/01/2007;
- la D.G.R. n. 7/11667 del 20/12/2002 allegati 4, 5, 6, 7 e 8; la D.G.R. n. 7/16103 del 23/01/2004; la D.G.R. n. 8/196 del 22/06/2005 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono un riferimento tecnico in quanto individuano prescrizioni specifiche e riferimenti agli impianti di abbattimento da impiegare, quale migliore tecnologia disponibile per il settore di interesse;
- la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 recante "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. n. 152/2006). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde. Revoca della D.G.R. n. 21204/2005";
- la D.G.R. n. IX/3018 del 15/02/2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno";
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D. Lgs. n. 152/06 e smi – Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 7/13943 del 01/08/2003";
- la L.R. 14 agosto 1999 e s.m.i., n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A." e s.m.i., i cui artt. 3 e 5 dispongono che l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
- la L.R. 14 agosto 1999 e s.m.i., n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A." e s.m.i., il cui art. 26 comma 3, dispone che le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA acquisendone il parere;
- l'Atto Dirigenziale n. PD/1519 del 13/09/2013 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - aggiornamento e implementazione della modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del d.p.r. n. 59/13 (A.U.A.)";
- l'art. 107 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Richiamate le norme di settore relative agli scarichi in corpo idrico superficiale:

- la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i.;



- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26";
- la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/06 recante: Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 24/03/06 recante: "Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n° 26";
- il Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente n. 22/787 del 28/12/11 e s.m.i. recante: "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda";

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di cui si tratta da parte del Responsabile del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile, Dott. Ing. Sandro Bellini;

Dato atto che il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 183 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate;

Richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Autorità Portuale Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione, P.G. n. 15303 del 31/03/2016, di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA";

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, per l'Autorizzazione Unica di cui si tratta;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 D.L.vo 152/2006 e s.m.i.

la Ditta CIMAF di Sternieri Claudio e C. S.n.c., con sede legale in Goito (MN), Via E. Bava n. 78, nella persona del legale rappresentante pro tempore, come di seguito esposto:

- alla variante sostanziale dell'autorizzazione unica rilasciata, con Determinazione n. 2880 del 05/12/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., per la gestione dell'impianto sito in comune di Roverbella (MN) - Via Gardesana Orientale n. 508, mediante operazioni di recupero (R13, R12, R5, R3) di rifiuti non pericolosi;
- al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la gestione dei rifiuti, di cui alla Determinazione n. 2880 del 05/12/2006 e s.m.i., fatti salvi gli aggiornamenti e le modifiche apportati con il presente atto;
- allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dall'insediamento;
- alle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

con le prescrizioni e le condizioni riportate nell'Allegato Tecnico che, assieme alle planimetrie allegate, costituisce parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Unica che esplica in particolare gli effetti di:

- alla costruzione, in rapporto alle opere per quanto attiene l'aspetto edilizio, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione che comunque spettano al Comune di Roverbella, ai sensi della specifica normativa di settore vigente. Nel rispetto delle norme in materia edilizia, il legale rappresentante della Ditta, anche a mezzo del



Direttore dei Lavori, è tenuto a trasmettere le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia di Mantova e a tutti gli Enti preposti al controllo e coinvolti nel procedimento (Comune di Roverbella, Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova e A.T.S. Val Padana); è stabilito un termine massimo di un anno, dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data di ultimazione dei lavori stessi. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla notifica della presente autorizzazione; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Il presente provvedimento, non esplica gli effetti autorizzativi relativi alla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, di cui al D.P.R. 13/06/2017, n. 120.

Al fine di consentire l'accertamento della congruità degli interventi realizzati, la Ditta deve effettuare una comunicazione, alla Provincia di Mantova e agli altri Enti preposti al controllo (A.R.P.A. di Mantova, Comune di Roverbella, A.T.S. Val Padana), recante in allegato una dichiarazione scritta del Direttore dei Lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato. La Provincia, congiuntamente al Comune per quanto di competenza, entro i successivi 30 giorni, verificherà la conformità al progetto approvato e comunicherà alla Ditta il nulla osta all'esercizio, previa accettazione della garanzia finanziaria.

La garanzia finanziaria, di cui all'art. 208 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., deve essere prestata contestualmente alla richiesta della Ditta di nulla osta all'esercizio, inerenti le varianti sostanziali apportate con il presente Atto, ed accettata dalla Provincia in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04, per tutto il periodo autorizzato più un anno di estensione dalla data di scadenza.

La Ditta ha dichiarato che i rifiuti in ingresso vengono avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto; pertanto per la messa in riserva dei rifiuti in ingresso viene applicata la tariffa nella misura del 10%.

Il deposito dei rifiuti con CER a specchio in attesa di verifiche analitiche, effettuato presso l'area n. 11 per un volume di circa 65 mc, viene considerato messa in riserva (R13) in ingresso all'impianto.

L'importo complessivo della garanzia finanziaria, che la Ditta è tenuta a prestare alla Provincia di Mantova per l'esercizio dell'impianto, è pari a Euro 95.352,71 (comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto), relativo alle seguenti quantità autorizzate:

- messa in riserva (R13) di 1.118,60 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, pari a Euro 19.756,71 (tariffa al 10% per avvio a recupero entro 6 mesi);
- recupero (R3 e R5) e preparazione al recupero (R12), quantitativo massimo 53.000 t/anno, è pari a Euro 56.521,04 (potenzialità sino a 60.000 t/anno);
- messa in riserva (R13) di 108 mc di rifiuti non pericolosi prodotti dall'impianto, pari a Euro 19.074,96;

senza l'applicazione della riduzione di garanzia prevista dalla norma regionale, l'importo effettivo corrisponderebbe a Euro 273.163,13; nel caso in cui la Ditta non sia più in possesso dei requisiti necessari per mantenere la riduzione sopraccitata, è tenuta ad integrare immediatamente la garanzia finanziaria per la quota rispondente, in caso contrario l'autorizzazione non è più valida.





La Ditta CIMAF di Sternieri Claudio e C. S.n.c., al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà presentare una nuova garanzia finanziaria nella quale deve essere richiamata l'Autorizzazione Unica in oggetto.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica della copia conforme al soggetto interessato.

Ai fini della gestione dell'impianto, l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla comunicazione della Provincia di nulla osta all'esercizio, previa accettazione della garanzia finanziaria ed accertamento di congruità al progetto approvato; la mancata presentazione della garanzia finanziaria contestualmente alla richiesta di nulla osta all'esercizio, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B della D.G.R. n. 19461/04, può comportare revoca del provvedimento stesso come previsto nella sopraccitata D.G.R.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione e/o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

L'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente determinazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui al precedente punto; per l'attività di controllo, la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. di Mantova.

In fase di esercizio dell'impianto anche le varianti progettuali, finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione o il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. di Mantova.

In conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017, inerente le "modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; la Ditta è tenuta ad osservare tali obblighi, si rammenta che le eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni amministrative.

La presente Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo 152/06, ha la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di emanazione, e l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; in ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa previa estensione della garanzia finanziaria prestata. La Ditta, nel caso non possieda il titolo di proprietà dello stabilimento, dovrà comunque produrre copia o comunicazione di rinnovo del contratto di affitto prima della scadenza del medesimo; si precisa che l'autorizzazione decade in caso di mancato rinnovo contrattuale.

Sono fatte salve:

- le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le





direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.;

- le condizioni e le prescrizioni, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, di competenza dell'A.T.S. Val Padana, che possono essere disposte, successivamente all'emanazione del presente atto, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta CIMAF di Sternieri Claudio e C. S.n.c., e inviata in copia alla Regione Lombardia, all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.T.S. Val Padana e al Comune di Roverbella, previo il comprovato assolvimento dell'obbligo di pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione che spettano al Comune.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 02/11/2017

Il Dirigente
Ing. Renzo Bonatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni